

GLI ARBITRATI “A MODALITA’ IRRITUALE” NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

ABSTRACT

Oggetto dello studio è l’esame dei modelli di arbitrato nelle controversie di lavoro, alla luce delle novità introdotte dalla L. 183/2010, e della possibilità di farli convergere nell’arbitrato a modalità irrituale dell’art. 808 *ter* c.p.c.

Nel primo capitolo si è esaminata la normativa in materia: la L. 604/1966, la L. 300/1970, la L. 533/1973 ed infine i D. Lgs. 80 e 387 del 1998. Questi ultimi due decreti hanno segnato l’ingresso per la prima volta nel codice di procedura civile dell’arbitrato irrituale. Gli artt. 412 *ter* e *quater* c.p.c. (abr.) disciplinano infatti un tipo di arbitrato *ex contractu* diverso da quello previsto dagli artt. 806 ss. c.p.c. quanto ad efficacia, regime di impugnazione ed esecutività. Esso è espressamente denominato “irrituale”.

Le predette norme hanno rappresentato fino alla L. 183/2010 il modello generale di arbitrato giuslavoristico applicabile a tutte le forme arbitrali di lavoro *ex lege* ed *ex contractu*.

Per comprendere se gli arbitrati descritti dal codice siano veramente irrituali, si è passati ad esaminare il significato concreto di “rituale” e “irrituale”, attraverso l’esame dell’art. 808 *ter* c.p.c.

Tale norma è stata introdotta nel codice di rito dal D. Lgs. 40/2006 e prevede una disciplina dell’arbitrato irrituale di diritto comune. Dall’esame della nuova disposizione, oggetto del secondo

capitolo, è venuto fuori che la dicotomia arbitrato rituale/irrituale oggi non risulta più attuale. Al lodo irrituale si applicano non solo le disposizioni previste dalla norma che lo regola espressamente (art. 808 *ter* c.p.c.) ma anche la disciplina prevista per il lodo rituale dal titolo VIII, libro IV del codice di procedura civile.

Arbitrato rituale e libero rappresentano quindi una modalità di attuazione del fenomeno fondamentalmente unitario dell'arbitrato.

Con il c.d. collegato lavoro, esaminato nel capitolo terzo, l'idea del modello unico di arbitrato parrebbe definitivamente abbandonata. La L. 183/2010 introduce ben quattro tipi diversi di arbitrato di lavoro oltre alla previsione della possibilità di stipulare clausole compromissorie individuali per la devoluzione ad arbitri della controversia. Tuttavia, nonostante la presenza di tanti tipi arbitrali, ognuno di essi fa riferimento per la disciplina dell'impugnazione all'art. 808 *ter* c.p.c.

Nel quarto capitolo, infine, si è tentato di applicare i risultati cui si è pervenuti in ordine al significato di "irrituale" ai nuovi arbitrati di lavoro della L. 183/2010. Sebbene il legislatore abbia previsto un molteplicità di procedure, esse sono tutte riconducibili all'arbitrato dell'art. 808 *ter* c.p.c. Pertanto anche agli artt. 412, 412 *ter* e *quater*, c.p.c. si applicano le norme del titolo VIII, libro IV c.p.c., se compatibili prima con l'arbitrato irrituale e poi con essi. Si è quindi concluso nel senso di ritenere che i nuovi modelli di arbitrato di lavoro altro non sono che una ulteriore diversa modalità del fenomeno unitario dell'arbitrato: la modalità irrituale, appunto.